

### 3. Piano Specifico **CONTROLLO ALIMENTAZIONE ANIMALE**

**DPCM 12 Gennaio 2017: Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:**

D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il legislatore comunitario, nell'intento di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori di alimenti di origine animale, ha emanato una serie di normative che hanno la finalità di garantire la sicurezza dei mangimi a partire dalla produzione primaria fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti. Anche gli alimenti per animali da compagnia sono stati interessati dall'attività normativa dell'Unione Europea, con la finalità di prevenire e contrastare eventuali frodi e di proteggere la salute ed il benessere animale.</p> <p>Il Piano Nazionale Alimentazione Animale, aggiornato con cadenza triennale dal Ministero della Salute, raccoglie ed integra l'insieme delle normative di settore, allo scopo di fornire indicazioni e di coordinare i controlli presso gli Operatori del settore dei mangimi (OSM).</p> <p>Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi.</p> <p>Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;</li> <li>• conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;</li> <li>• rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".</li> </ul> <p>Il Piano viene recepito e integrato in ambito regionale, in un territorio nel quale sono presenti e diversamente rappresentate tutte le numerose tipologie di Operatori del settore dei mangimi, a partire dai coltivatori diretti, produttori primari, ai produttori di mangimi per l'alimentazione dei propri animali, ai depositi e ai commercianti di alimenti per animali, fino alle vere e proprie strutture a carattere industriale, quali mangimifici, essiccatoi di granaglie, stabilimenti di lavorazione di sottoprodotti con produzione di materie prime per mangimi e alimenti per animali da compagnia.</p> <p>Esiste anche un'importante attività di importazione e scambio di materie prime e mangimi via mare, che determina un'intensa attività di controllo ufficiale e campionamento presso la realtà portuale di Ravenna.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari: Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22/05/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili e successive modifiche e integrazioni; Regolamento (CE) 178/2002 del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Direttiva 2002/32/CE del 7/05/2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22/09/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; Regolamento (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003; Regolamento (UE) n. 225/2012 del 15 marzo 2012; Regolamento (CE) n. 152/2009 del 27/01/2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali; Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Nazionali: Legge 15/02/1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e s.m.i. D.Lgs. n. 90 del 03/03/1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di</p>

	<p>preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità; D.M. 16/11/1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità; D.Lgs n. 149 del 10/05/2004 relativo alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015-2017).</p>
<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<p>Tutelare la salute pubblica, gli animali e l'ambiente fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale attraverso il controllo ufficiale dei mangimi, ivi compresi quelli destinati ad animali da compagnia.</p> <p>Verificare il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia di mangimi, nonché le corrette pratiche di produzione, la correttezza e l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e la tracciabilità degli alimenti per gli animali.</p> <p>Prevenire l'utilizzo accidentale o fraudolento delle proteine animali trasformate (PAT) non consentite nei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo e la contaminazione di mangimi non medicati con principi attivi medicamentosi al fine di ridurre i fenomeni di antibioticoresistenza.</p>
<b>OBIETTIVI SPECIFICI</b>	<p>Realizzare il controllo con frequenza almeno annuale dei seguenti Operatori del settore dei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;</li> <li>- aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;</li> <li>- imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005;</li> <li>- stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;</li> <li>- stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004;</li> <li>- stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleochimico di acidi grassi;</li> <li>- stabilimenti di produzione di biodiesel;</li> <li>- stabilimenti di miscelazione di grassi.</li> </ul> <p>Realizzare il controllo con frequenza almeno biennale dei seguenti Operatori del settore dei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilimenti di commercializzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), del Regolamento (CE) n. 183/2005;</li> <li>- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;</li> <li>- laboratori di analisi autorizzati ad effettuare analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi (D.M. 16 novembre 1993)</li> <li>- imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005.</li> </ul> <p>Realizzare il controllo del 10% all'anno dei produttori primari (allevatori), considerando come livello minimo le seguenti consistenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vitelli a carne bianca tutti</li> <li>- suini maggiori di 40 capi o 6 scrofe</li> <li>- ovaiole maggiori di 250 capi</li> <li>- broiler maggiori di 500 capi</li> <li>- allevamenti bovini maggiori di 50 capi (compresi gli allevamenti con vitelli)</li> <li>- equidi maggiori di 10 capi</li> <li>- struzzi maggiori di 10 capi</li> <li>- tacchini e altri avicoli maggiori di 250 capi</li> <li>- conigli maggiori di 250 capi</li> <li>- ovini e caprini maggiori di 50 capi</li> <li>- pesci (autorizzati Dlgs 148, esclusi i laghetti da pesca).</li> </ul> <p>Tali frequenze possono essere comprensive del campione minimo inviato annualmente da AGREA per la condizionalità, per il settore "sicurezza alimentare"</p> <p>Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento e della registrazione degli impianti.</p>
<b>MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI</b>	<p>Effettuare il controllo, previa categorizzazione del rischio degli OSM sopra elencati, secondo le modalità operative stabilite dall'allegato 9 del Piano Nazionale Alimentazione Animale.</p> <p>Realizzare il controllo degli operatori del settore mangimi allevatori registrati in base all'art. 5 comma 1 del Reg. (CE) n. 183/2005 secondo le frequenze stabilite dal protocollo di categorizzazione del rischio regionale.</p> <p>A livello di ACL selezionare gli allevamenti e le strutture da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo criteri di categorizzazione del rischio.</p> <p>Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali o utilizzando le liste di riscontro Ministeriali riportate nel PNAA 2015 – 2017.</p> <p>Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti registrati o riconosciuti.</p>

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC. Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	da ACL a ACR flusso informativo semestrale dati Scheda Ispezioni da ACR a Ministero della Salute flusso informativo semestrale dati Scheda Ispezioni da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute relazione annuale PNAA da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute flusso informativo OIE semestrale Registrazione delle ispezioni con esito di non conformità maggiore (NO) sull'applicativo "Controlli" accessibile tramite il sito <a href="https://www.vetinfo.sanita.it/">https://www.vetinfo.sanita.it/</a> entro 15 giorni dalla compilazione della lista di riscontro e caricamento della documentazione tramite la funzione "inserimento documentazione". Rendicontazione dati attività (schede SISVET) dalle Aziende USL.			
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Flusso informativo PNAA scheda Ispezioni Sinvsa		
	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Controllo ufficiale OSM a frequenza annuale	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Controllo ufficiale OSM a frequenza biennale	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	50%	50%
Controllo ufficiale produttori primari allevatori	n. allevamenti controllati / n. allevamenti registrati BDN ( con le consistenze minime sopra specificate)	Dato 2016	10%	10%